



**CONSIGLIO
DELL'UNIONE EUROPEA**

**Bruxelles, 21 maggio 2007
(OR. EN)**

9280/07

**Fascicolo interistituzionale:
2007/0060 (ACC)
2007/0061 (ACC)**

**WTO 110
AGRI 140**

ATTI LEGISLATIVI ED ALTRI STRUMENTI

Oggetto: **REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO** relativo all'attuazione degli accordi in forma di verbale concordato tra la Comunità europea e il Brasile e tra la Comunità europea e la Thailandia nel quadro dell'articolo XXVIII dell'accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio 1994 (GATT 1994) e recante modifica e integrazione dell'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune

REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO

del

relativo all'attuazione degli accordi
in forma di verbale concordato
tra la Comunità europea e il Brasile
e tra la Comunità europea e la Thailandia
nel quadro dell'articolo XXVIII dell'accordo generale
sulle tariffe doganali e sul commercio 1994 (GATT 1994) e recante modifica
e integrazione dell'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87
relativo alla nomenclatura tariffaria e
statistica ed alla tariffa doganale comune

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 133,

vista la proposta della Commissione,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio¹ ha istituito una nomenclatura delle merci (in appresso: "nomenclatura combinata") e ha fissato i dazi convenzionali della tariffa doganale comune.
- (2) Con decisione 2007/.../CE del ..., relativa alla conclusione di accordi in forma di verbale concordato tra la Comunità europea e la Repubblica federativa del Brasile e fra la Comunità europea e il Regno di Thailandia,^{2*} il Consiglio ha approvato, a nome della Comunità, tali accordi al fine di concludere i negoziati avviati nel quadro dell'articolo XXVIII del GATT 1994;
- (3) è quindi opportuno modificare e integrare il regolamento (CEE) n. 2658/87,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

ARTICOLO 1

L'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 è modificato e integrato con i dazi e i volumi di cui all'allegato del presente regolamento.

¹ GU L 256 del 7.9.1987, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 301/2007 (GU L 81 del 22.3.2007, pag. 11).

² GU L

* GU si prega di inserire il numero, la data e gli estremi di pubblicazione della decisione nel doc. 8488/07.

ARTICOLO 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il

Per il Consiglio

Il Presidente

ALLEGATO

Fatte salve le regole d'interpretazione della nomenclatura combinata, il testo della designazione delle merci ha soltanto valore indicativo, mentre il regime è determinato, nel quadro del presente allegato, dalle voci NC esistenti al momento dell'adozione del presente regolamento.

Parte seconda Tabella dei dazi

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi
0210 99 39	Carni di pollame salate	EUR 1 300 t
1602 31	Preparazioni di carni di tacchino	EUR 1 024 t
1602 32 19	Carni di pollo cotte	EUR 1 024 t

Parte terza
Allegati tariffari

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi
0210 99 39	Carni di pollame salate	Apertura di un contingente tariffario di 264 245 tonnellate, di cui 170 807 tonnellate attribuite al Brasile e 92 610 alla Thailandia, dazio contingente 15,4%
1602 31	Preparazioni di carni di tacchino	Apertura di un contingente tariffario di 103 896 tonnellate, di cui 92 300 tonnellate attribuite al Brasile, dazio contingente 8,5%
1602 32 19	Carni di pollo cotte	Apertura di un contingente tariffario di 250 953 tonnellate, di cui 79 477 tonnellate attribuite al Brasile e 160 033 alla Thailandia, dazio contingente 8%

A tutte le summenzionate linee tariffarie si applicano le esatte designazioni tariffarie della CE-25.